



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update

DECRETO RILANCIO - SEMPLIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E INTERVENTI
EDILIZI

26 maggio 2020

DECRETO RILANCIO - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E INTERVENTI EDILIZI

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "DL Rilancio") ha introdotto alcune novità in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di interventi edilizi, dettando nuove disposizioni in vista della ripresa dell'attività dell'amministrazione e dell'attività economica.

Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Il DL Rilancio contiene talune previsioni in ordine alla liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, previsioni da considerarsi prevalenti su ogni diversa disciplina regionale, che pertanto non potrà derogarvi (così espressamente il comma 4 dell'art. 264).

Tra le novità introdotte, il DL Rilancio:

- (i) amplia, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità da parte dei privati di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni in relazione all'emergenza COVID-19 (comma 1, lettera a) dell'art. 264);
- (ii) modifica, in modo permanente, il regime dei controlli e innalza le sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dei privati nelle cosiddette autocertificazioni. Al riguardo, viene modificato il d.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rendendo più stringente la disciplina relativa ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed inasprendo le conseguenze della falsità di tali dichiarazioni (i.e. decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, revoca dei benefici già erogati, nonché divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall'atto di decadenza). Al tempo stesso, vengono inasprite le conseguenze penali, aumentando di un terzo la sanzione ordinariamente prevista per le dichiarazioni mendaci (comma 2 dell'art. 264);
- (iii) prevede che l'eventuale annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati in relazione all'emergenza COVID-19 debba intervenire entro tre mesi dal momento dell'adozione del provvedimento, anziché entro il termine ordinario di 18 mesi, di cui all'art. 21-nonies, comma, 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Allo stesso modo, qualora un'attività relativa all'emergenza COVID-19 sia stata avviata sulla base di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ex art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'amministrazione - una volta scaduto il termine di sessanta giorni di cui dispone per agire in via inibitoria - sarà consentito esercitare il potere di annullamento d'ufficio parimenti entro tre mesi. Resta salva l'annullabilità d'ufficio, anche dopo il termine di

tre mesi, qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato (**comma 1, lettere b) e c) dell'art. 264**);

(iv) limita alla sola ipotesi in cui intervengano “eccezionali ragioni di interesse pubblico”⁽¹⁾ la possibilità di revoca dei provvedimenti adottati dalla P.A. in relazione all'emergenza COVID-19 (**comma 1, lettera d) dell'art. 264**);

(v) stabilisce che - formatosi il silenzio endo-procedimentale, allorché in un determinato iter amministrativo vi siano più amministrazioni coinvolte - il responsabile del procedimento adotti comunque il provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 30 giorni (**comma 1, lettera e) dell'art. 264**);

(vi) per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi, si limita a precisare che il DURC (documento unico di regolarità contributiva), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conserva validità (solo) sino al 15 giugno 2020 (**comma 1 dell'art. 81**). Tale previsione, in sostanza, esclude il DURC dall'applicabilità del generale regime di proroga dei certificati per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, previsto dall'art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), come modificato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27.

Interventi edilizi per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19

L'art. 264, comma 1, lettera f) del DL Rilancio semplifica le procedure autorizzative relative agli interventi edilizi necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria, purché siano eseguiti nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, le opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza e qualora non rientrino nell'attività di edilizia libera (ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001, T.U. edilizia), possono essere realizzate immediatamente dopo la presentazione all'amministrazione comunale della comunicazione di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato, corredata da dichiarazione del soggetto interessato, che attesti come trattasi di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza COVID-19.

Tali opere possono divenire permanenti a condizione che (i) siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, (ii) venga presentata apposita richiesta all'amministrazione

(1) Si consideri che la revoca di un provvedimento amministrativo è di regola consentita per “*sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario*” (art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241).

competente entro il 31 dicembre 2020, e (iii) l'intervento venga assentito mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto.

Gatti Pavesi Bianchi è uno studio legale specializzato in diritto societario, commerciale e dei mercati finanziari ed è tra le principali realtà di riferimento in Italia per le operazioni di finanza straordinaria di particolare complessità nei settori merger & acquisition (soprattutto nelle operazioni che vedono coinvolti i principali operatori di private equity), capital market ed equity and debt restructuring. Il nostro Studio assiste su base regolare gruppi industriali nazionali ed internazionali, primari operatori di private equity e gestori di fondi di investimento operativi a livello globale. Gatti Pavesi Bianchi riunisce professionisti con importanti esperienze sul campo, noti per essere tra i maggiori esperti italiani in ogni settore; tra questi, anche accademici specializzati nel diritto regolamentato.

TEAM



Senior Associate
Maria Pia Larnè
mariapia.larne@gpblex.it



Senior Associate
Elisabetta Patelli
elisabetta.patelli@gpblex.it

Assistiamo i nostri clienti in tutte le questioni, giudiziali e stragiudiziali, attinenti al diritto amministrativo, legate, in particolare, a contratti e concessioni pubbliche, edilizia ed urbanistica, commercio ed attività produttive, diritto dell'ambiente, applicazione della legislazione antitrust e altri settori regolamentati.

We assist our clients before the Italian administrative courts, in relation to disputes concerning public contracts and concessions, competition law and other regulated sectors, administrative procedures on town planning regulation, building permits and production activities, and environmental protection legislation.

Disclaimer This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

Disclaimer Il presente contributo è stato debitamente redatto da Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato a solo scopo divulgativo e informativo e non può essere considerato a nessun titolo un parere legale. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti dall'utilizzo di questo contributo, o delle informazioni ivi contenute, senza un'ulteriore assistenza e parere legale.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gplex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gplex.it

gplex.it